



COMUNE DI MONTE PORZIO CATONE

Città Metropolitana di Roma Capitale

ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

Nominato con D.P.R. del 9 agosto 2018

VERBALE DI DELIBERAZIONE N 18.del 3 luglio 2024

Oggetto: Approvazione piano di estinzione ai sensi dell'art. 256 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267 (TUOEL).

L'anno duemilaventiquattro il giorno 3 luglio, alle ore 12.00, nei locali della sede municipale del Comune di Monte Porzio Catone, si è riunito l'Organo Straordinario di Liquidazione, nelle persone dei signori:

	Presenti	Assenti
Presidente Dott.ssa Nella Coacci	X	
Componente Rag. Laura Siliquini	X	
Componente Rag. Flavia Montali	X	

PREMESSO CHE

- il Comune di Monte Porzio Catone, con delibera del Consiglio Comunale n. 3 del 6 aprile 2018, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di "*dissesto finanziario*", ai sensi dell'art. 244 e seguenti del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, di seguito TUOEL;
- Con D.P.R. del 9 agosto 2018 è stata nominato l'Organo Straordinario di Liquidazione (di seguito O.S.L.) per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- Il predetto decreto è stato ritualmente notificato ai componenti dell'O.S.L. in data 11 settembre 2018;
- l'O.S.L. si è insediato formalmente in data 14 settembre 2018;
- con D.P.R. in data 22 giugno 2021 è stata nominata la rag. Flavia Montali quale componente dell'Organo Straordinario di Liquidazione in sostituzione del Dott. Ermanno Piteo, il predetto componente si è insediato il 7 luglio 2021;
-

VISTI

- l'art. 248, comma 4, del TUOEL, che stabilisce che dalla data della deliberazione del dissesto e sino all'approvazione del rendiconto i debiti insoluti non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria;
- l'art. 252, comma 4, del TUOEL che stabilisce che l'Organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato;

- l'articolo 254, comma 3, del TUOEL che prevede che nella massa passiva siano inclusi i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'art. 194 verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, i debiti derivanti da procedure esecutive estinte e i debiti derivanti da transazione di vertenze;
- l'art. 194, comma 1 del TUOEL che indica le tipologie dei debiti fuori bilancio riconoscibili ai fini della massa passiva della liquidazione;
- l'art. 258 del citato TUOEL, che disciplina le modalità semplificate di accertamento e liquidazione dell'indebitamento pregresso e in particolare:
 - il comma 1 che prevede: *“l'Organo straordinario di liquidazione, valutato l'importo complessivo di tutti i debiti censiti in base alle richieste pervenute, il numero delle pratiche relative, la consistenza della documentazione allegata ed il tempo necessario per il loro definitivo esame, può proporre all'Ente locale dissestato l'adozione della modalità semplificata di liquidazione”*;
 - il comma 3 precisa che *“l'OSL, effettuata sommariamente sulla fondatezza del credito vantato, può definire transattivamente le pretese dei relativi creditori, anche periodicamente, offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 e il 60 per cento del debito, in relazione all'anzianità dello stesso, con rinuncia ad ogni altra pretesa e con la liquidazione obbligatoria entro 30 giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione. A tal fine, “...”, propone individualmente ai creditori, compresi quelli che vantano crediti privilegiati, fatta eccezione per i debiti relativi alle retribuzioni per prestazioni di lavoro subordinato che sono liquidate per intero, la transazione da accettare entro un termine prefissato comunque non superiore a 30 giorni. Ricevuta l'accettazione, l'OSL provvede al pagamento nei trenta giorni successivi”*;

VISTI

- l'art. 248, comma 4, del TUOEL.;
- l'art. 252, comma 4, del TUOEL.;
- l'art. 254 del TUOEL, rubricato “Rilevazione della massa passiva”;
- l'art. 256, commi 6 e 9, del TUOEL.;
- l'art. 258 del TUOEL.;
- il Regolamento recante norme sul risanamento degli enti locali dissestati, di cui al D.P.R. 24 agosto 1993, n. 378;
- la circolare del Ministero dell'interno, Direzione Centrale della Finanza Locale, n. 23 in data 31 ottobre 2006 con cui, a seguito del parere espresso dalla Commissione integrata per la finanza e gli organici degli enti locali nella seduta del 24 ottobre 2006, è stato fornito il modello del piano di estinzione da approvarsi da parte degli organi straordinari della liquidazione degli enti che hanno dichiarato il dissesto dopo l'entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ai sensi dell'art. 256, comma 6, del T.U.O.E.L.;

DATO ATTO CHE

- ai sensi dell'art. 254, comma 2 del TUOEL, con delibera n. 1 in data 14 settembre 2018, è stato dato avviso dell'avvio della procedura della rilevazione delle passività invitando i creditori a presentare, entro il termine di 60 giorni, la domanda atta a dimostrare la sussistenza del debito dell'Ente;
- con delibera n. 3 del 23 ottobre 2018 è stato approvato lo schema di convenzione per lo

svolgimento del servizio di tesoreria relativo alla liquidazione dell'indebitamento pregresso dell'ente;

- con delibera n. 4 del 5 novembre 2018, è stato prorogato il termine di presentazione delle domande di insinuazione nella massa passiva dell'ente;
 - sono pervenute o sono state segnalate dall'Ente n. 470 istanze di ammissione alla massa passiva;
 - questo OSL ha verificato l'ammissibilità dei debiti alla massa passiva sulla base degli elementi probatori quali la documentazione agli atti dell'Ente e quella fornita dai creditori nonché le attestazioni dei Dirigenti responsabili dei Settori;
 - con deliberazione n. 3 del 12 marzo 2019 è stata richiesta una proroga di 180 giorni del termine di cui all'articolo 254 del TUOEL, relativo alla presentazione e deposito del piano di rilevazione della massa passiva del dissesto;
 - con deliberazione n. 10 dell'11 settembre 2019 è stata richiesta una ulteriore proroga del termine di cui all'articolo 254 del TUOEL, relativo alla presentazione e deposito del piano di rilevazione della massa passiva del dissesto;
 - con la propria delibera n. 13 del 15 novembre 2019, è stato proposto alla Giunta municipale di aderire all'adozione della modalità semplificata di liquidazione di cui all'art. 258 del TUOEL;
 - Con deliberazione n. n. 8 del 11 maggio 2021 è stata richiesta una proroga per la presentazione del piano di estinzione, ai sensi dell'art. 258 del TUOEL
 - Con deliberazione n. 24 del 29 aprile 2022 sono stati decisi i criteri e le norme procedurali in ordine alla modalità semplificata di liquidazione di cui all' art.258 del TUOEL.
- questo O.S.L., dal giugno 2022 ha iniziato a formulare le proposte di transazione ai sensi dell'articolo 258 del T.U.O.E.L, in relazione ai crediti del Comune, ivi inclusi quelli portati a conoscenza dell'O.S.L. dagli Uffici dell'Amministrazione comunale, in quanto correlati a residui passivi;
- che l'attività di acquisizione della documentazione e di riscossione coattiva è stata rallentata dalle difficoltà conseguenti all'adozione da parte del Governo di numerosi provvedimenti assunti per fronteggiare l'emergenza Covid – 19;
- ai sensi dell'art. 14 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2016, n. 160, il Ministero dell'interno ha concesso al Comune di Monte Porzio Catone un'anticipazione di liquidità da destinare all'incremento della massa attiva, pari ad euro 1.871.888,88;
- nel periodo di gestione finalizzata al risanamento finanziario, questo O.S.L., operando in sinergia con il Comune di Monte Porzio Catone e in particolare con gli Uffici Finanziari, si è attivato per reperire tutte le risorse finanziarie disponibili per la costituzione della massa attiva della liquidazione, ivi incluso il recupero delle entrate tributarie ed extratributarie risalenti nel tempo e non riscosse, anche con ricorso ad affidamenti esterni, da parte Comune;

RICORDATO CHE:

- con la deliberazione n.12/SEZ.AUT./2020/QMIG, la Sezione Autonomie della Corte dei Conti ha

espresso il principio di diritto secondo il quale «per i debiti fuori bilancio rinvenienti da atti e fatti di gestione verificatesi entro il 31 dicembre precedente a quello dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato non assume carattere indefettibile la previa adozione della deliberazione consiliare di riconoscimento, spettando all'Organo Straordinario di liquidazione ogni valutazione sull'ammissibilità del debito alla massa passiva»;

EVIDENZIATO CHE

- per effetto di quanto disposto dall'articolo 1, comma 457, della legge 11 dicembre 2016, n.232, il quale introduce una limitata deroga all'articolo 255, comma 10, del T.U.O.E.L., l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai soli fondi a gestione vincolata, inalterate le disposizioni in merito alla gestione dei mutui passivi e delle altre spese di cui all'articolo 255, comma 10, del T.U.O.E.L., sono affidate alla competenza dell'Organo straordinario di liquidazione dei comuni in stato di dissesto;

EVIDENZIATO CHE

- questo O.S.L., a seguito di avvio del procedimento per le diverse istanze di ammissione alla massa passiva, nel corso della gestione liquidatoria ha provveduto:

- a effettuare esclusioni dalla massa passiva delle istanze di ammissione per le quali non sussistevano i requisiti di legge per la ammissibilità, adottando specifiche deliberazioni;
- a trasmettere proposte transattive dando atto, nel caso di mancata accettazione entro il termine assegnato (silenzio - rifiuto) o di espresso rifiuto, dell'accantonamento delle relative somme secondo le modalità di cui all'art. 258, comma 4, del T.U.O.E.L.;
- ad adottare la deliberazione n. 16 del 26 giugno 2024 di accantonamento delle somme non accettate;
- ad effettuare il pagamento delle somme a seguito di sottoscrizione della transazione, entro i termini di cui all'art. 258, comma 3, del T.U.O.E.L.;

EVIDENZIATA

la necessità di predisporre il piano di estinzione;

CONSIDERATO CHE

- le risultanze della gestione liquidatoria, evidenziano un saldo positivo di euro 5.812.075,71, così determinato:

TOTALE MASSA ATTIVA € 8.807.769,84

TOTALE DELLE SPESE PER LA GESTIONE LIQUIDATORIA € 257.203,60

MASSA ATTIVA RESIDUA € 8.550.566,24

TOTALE MASSA PASSIVA AMMISSIBILE ALLA LIQUIDAZIONE € 2.738.490,53

DIFFERENZA POSITIVA € 5.812.075,71

- questo O.S.L. ha provveduto, a norma dell'art. 258, comma 4, del T.U.O.E.L. ad accantonare l'importo del 50% dei debiti per i quali non è stata accettata la transazione;

- per varie ragioni, sono rimaste alcune posizioni debitorie che non possono essere ammesse né tantomeno escluse dal piano di estinzione, ma che potrebbero essere ammesse alla massa passiva sino all'approvazione del rendiconto finale, al concretizzarsi dei requisiti di legge, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 maggio 2004, n. 140;

Con votazione unanime

DELIBERA

per i motivi suesposti, che si intendono integralmente qui riportati:

- di adottare, per quanto di competenza, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, il piano di estinzione delle passività allegato;
- di disporre la trasmissione del piano al Ministero dell'interno, cui spetta l'approvazione ai sensi dell'art. 256, comma 6, del T.U.O.E.L.;
- di trasmettere il presente provvedimento al Sig. Sindaco del Comune di Monte Porzio Catone ed al Collegio dei Revisori dei conti del Comune di Monte Porzio Catone;

La presente deliberazione, immediatamente esecutiva a norma dell'art. 4, comma 6, del D.P.R. 24 agosto 1993, n. 378, verrà pubblicata nei modi di legge.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Dott.ssa Nella Coacci 

Rag. Laura Siliquini 

Rag. Flavia Montali 